

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Repertorio n. 1292/2012

Protocollo n. 29394 del 30/07/2012 Titolo I Classe 3 Fasc. 12-2012

I L R E TT O R E DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- Considerata la necessità di definire criteri omogenei per l'assegnazione degli spazi dipartimentali e per l'accesso ai medesimi;
- Visto il parere espresso dal Collegio dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 12/04/2012;
- Visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18/04/2012 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/04/2012;
- Preso atto dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/06/2012

DECRETA

è emanato il "Regolamento per l'assegnazione degli spazi dipartimentali e l'accesso ai medesimi" - costituito da n° 2 pagine - nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante.

Tutto il personale è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 30/07/2012

IL RETTORE F.to Angiolino Stella

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DIPARTIMENTALI E L'ACCESSO AI MEDESIMI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli spazi dipartimentali e di accesso ai medesimi.

Sono da intendersi spazi dipartimentali quelli assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della costituzione del dipartimento stesso.

TITOLO I – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art.2

La destinazione degli spazi è di sola competenza del Consiglio di Dipartimento, d'intesa con i responsabili delle strutture o degli uffici di altri enti formalmente ospitati presso il Dipartimento e di seguito definiti Enti. Le delibere di assegnazione, assunte con adeguata motivazione, previa consultazione delle persone interessate e tenendo conto delle loro eventuali e motivate esigenze anche personali, sono vincolanti.

Art.3

Ogni locale deve ospitare almeno una unità di personale strutturato universitario o di altro Ente oppure il titolare di un contratto comunque superiore ad un anno, salvo diversa destinazione precedentemente stabilita dal Consiglio di Dipartimento (es. uffici comuni per dottorandi, ospiti e frequentatori).

L'occupazione dei locali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Art 1

Il personale universitario o i dipendenti degli Enti ospitati al momento della cessazione dal servizio debbono liberare gli studi che hanno occupato. Se rimangono frequentatori del Dipartimento, a qualunque titolo, potranno essere ospitati negli studi da colleghi disponibili, oppure restare in uno spazio comune identificato dal Dipartimento, che potrà richiedere un contributo spese a valere sui fondi di ricerca del gruppo in cui l'ospite è inserito.

Art.5

I docenti che cessano dal servizio ma sono titolari di contratto per attività didattica e di ricerca possono mantenere uno studio fino alla scadenza del contratto.

TITOLO II – CRITERI DI ACCESSO AGLI SPAZI

Art. 6

L'orario di attività del Dipartimento è di norma compreso tra le ore 8,00 e le ore 20,00 dal lunedì al venerdì, purché non festivi o assoggettati a chiusura obbligatoria. Il Direttore di Dipartimento può definire un orario diverso, in relazione alla presenza e alla turnazione degli addetti alla gestione dell'emergenza, che dovranno essere in numero adeguato alle attività svolte, così come previsto nel Piano di emergenza ed evacuazione.

Art. 7

L'accesso ai locali del Dipartimento, al di fuori degli orari di apertura sopra definiti, deve essere autorizzato per iscritto dal Direttore di Dipartimento, su richiesta formale e motivata. L'autorizzazione non può essere concessa a personale estraneo all'Università.



L'utilizzo degli spazi al di fuori dell'orario di apertura di cui all'art. 6 può essere consentito alle seguenti condizioni generali:

- qualora l'attività posta in essere comporti un rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore (es. attività di laboratorio), le persone presenti devono essere almeno due (di cui uno strutturato) e devono aver seguito un corso specifico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- le persone autorizzate devono farsi carico, prima di lasciare la struttura, della chiusura di tutte le porte e le finestre che eventualmente riscontrassero aperte, dello spegnimento di luci, attrezzature e impianti utilizzati;
- le persone autorizzate non possono far accedere altre persone non preventivamente autorizzate dal Direttore di Dipartimento;
- l'ascensore non deve essere utilizzato.

Il Consiglio di Dipartimento può definire ulteriori e specifiche condizioni.

Art. 8

L' inosservanza di quanto prescritto da questo regolamento, relativamente ad accessi e permanenze nei locali delle strutture, provoca l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della condotta inosservante dello stesso ed eventualmente la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora la condotta integrasse anche gli estremi di reato ai sensi del d.lgs.81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nel caso la condotta inosservante del regolamento abbia cagionato danni alla struttura, il suo autore sarà tenuto al risarcimento degli stessi a favore del Dipartimento ovvero dell'Ateneo e a suo carico saranno posti anche gli eventuali maggiori oneri derivanti da tali comportamenti non corretti.

Art. 9

Per l'assegnazione e i criteri di accesso agli spazi appartenenti ad altri enti o in condivisione con essi, nonché per la relativa gestione delle norme di sicurezza si rimanda a specifici accordi tra Università ed ente esterno.